



COMUNE DI VIGONOVO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

CONFERENZA DI SERVIZI 18.10.2018

L'anno 2018, il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, alle ore 9.30, presso gli Uffici della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto, siti in Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 – 30121 Venezia, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Vigonovo, avente per oggetto:

**Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale
ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Vigonovo	Andrea Danieletto	Sindaco
Regione Veneto	Ing. Maurizio de Gennaro	Direttore della U.O. Urbanistica delegato dal Direttore Area Tutela e Sviluppo del territorio con nota del 18.10.2018 prot. 424014

Sono inoltre presenti:

Fabio Tono	Assessore SUAP, Commercio, Polizia locale del Comune di Vigonovo
Arch. Thomas Carraro	Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Vigonovo
Urb. Ludovico Bertin	Progettista- Studio Tombolan & Associati
Arch. Rita Anna Puglielli	Regione Veneto – U.O. Urbanistica

La Città Metropolitana di Venezia, ha comunicato con nota del 17.10.2018, acquisita in pari data agli atti della Regione al n. 423579 di protocollo e del comune di Vigonovo al n. 12140 del 18.10.2018 di protocollo, che non parteciperà alla odierna Conferenza di servizi.

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio comunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 24.03.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio comunale tra Comune di Vigonovo e la Provincia di Venezia, all'epoca ente competente, ai sensi dell'art. 48, comma 4 della LR 11/2004, all'approvazione dei PAT/PATI a seguito dell'intervenuta approvazione del P.T.C.P. con DGR n. 3359 del 30.12.2010;
- che il comune di Vigonovo con deliberazione del Consiglio comunale n° 34 del 14.09.2015 ha adottato il Piano unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Che tutti gli atti che compongono il Piano di Assetto del Territorio adottato, compresa la proposta di rapporto ambientale, sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Vigonovo e depositati presso la Provincia di Venezia e la Provincia di Padova, nonché si è provveduto alla diffusione e pubblicizzazione del piano mediante avviso su n. 2 quotidiani di tiratura provinciale/nazionale, alla pubblicazione dell'Avviso di Deposito sul B.U.R. n. n. 96 del 09.10.2015;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione



- Regionale VAS n. 13 del 20.02.2018 di cui alla DGRV n. 791 del 31.03.2009;
- A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell'articolo 3, la Giunta regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
 - che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 09.05.2018;
 - che il Comune di Vigonovo, con nota del 11.10.2018 pervenuta alla Direzione Pianificazione Territoriale in data 12.10.2018 prot. n.415151, ha convocato la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio comunale e delle osservazioni pervenute.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Vigonovo assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'Arch. Thomas Carraro, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Vigonovo.

Il Comune dichiara che gli elaborati oggetto di esame sono stati integrati secondo le indicazioni e prescrizioni dei pareri acquisiti, come descritti nel documento "Note di adeguamento alla VTR n. 34 del 09.05.2018" allegato alla certificazione protocollata presso il comune di Vigonovo in data 18.10.2018 con n. 12125.

In particolare per quanto riguarda le precisazioni esposte nella VTR n. 34/2018 al riguardo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile e delle disposizioni dell'art. 20, comma 1 e dell' art. 28 della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11" si dà atto che è stato effettuato l'adeguamento previsto all'art. 13, comma 10 della L.R. 14/2017 secondo le modalità ed i limiti fissati dalla DGR n. 668 del 15.05.2018.

A tal proposito il Comune dichiara che la quantità massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il Comune di Vigonovo dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato D, capitolo 3 "Determinazione della quantità massima di consumo di suolo per i comuni con PAT adottato all'entrata in vigore della L.R. 14/2017", tabella 2) è data dalla quantità relativa allo strumento urbanistico vigente (PRG), pari a 24,75 ha, e dalla quantità relativa al PAT adottato, pari a 5,73 ha, per complessivi 30,48 ha, ed in tal senso è stato modificato l'articolo 42 delle NT.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui suoi principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto che hanno modificato parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi alla Valutazione Tecnica regionale n. 34 del 09.05.2018, che viene allegata al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- PRESO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio comunale, unitamente alla proposta di rapporto ambientale, è stato adottato dal Comune di Vigonovo con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 14.09.2015;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 72562 del 20.02.2015;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 13 del 20.02.2018;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 34 del 09.05.2018;
- VISTO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale n. 69 del 04.05.2018, con il quale è stato validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014;
- VISTA la certificazione del Comune di Vigonovo, prot. n. 12125 del 18.10.2018, di adeguamento della documentazione del piano alla Valutazione Tecnica Regionale n. 34 del 09.05.2018 coordinata con il parere della Commissione VAS n. 13 del 20.02.2018 e con il parere sulla compatibilità idraulica della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 72562 del 20.02.2015;

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 14.09.2015, con le seguenti precisazioni:



1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 34 del 09.05.2018 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopracitate ed aggiornati a seguito del parere della VTR n. 34/2018, dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute e quelle assunte dalla conferenza di servizi odierna costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 in via definitiva il Piano di Assetto del Territorio comunale del Comune di Vigonovo, del Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) composto dai seguenti elaborati:

Elaborati progettuali

Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale	scala 1:10.000
Tav. 2 - Carta delle Invarianti	scala 1:10.000
Tav. 3 - Carta delle Fragilità	scala 1:10.000
Tav. 4a - Carta delle Trasformabilità (ATO) Ambiti Territoriali Omogenei	scala 1:10.000
Tav. 4b - Carta delle Trasformabilità – Azioni Strategiche, Valori e Tutele	scala 1:10.000

Norme Tecniche

Relazione di progetto

Relazione Tecnica

Relazione Sintetica

Analisi specialistiche geologiche

Tav. 1G Carta litologica	scala 1:10.000
Tav. 2G Carta idrogeologica	scala 1:10.000
Tav. 3G Carta geomorfologica	scala 1:10.000
Tav. 4G Carta delle compatibilità Geologica e del dissesto idrogeologico	scala 1:10.000

Relazione geologica

Analisi specialistiche agronomiche

Tav. 1A - Copertura del Suolo Agricolo	scala 1:10.000
Tav. 2A - Classificazione agronomica dei suoli	scala 1:10.000
Tav. 3A - Superficie Agricola Utilizzata	scala 1:10.000
Tav. 4A - Sistemi eco relazionali	scala 1:10.000
Tav. 5A - Carta del Paesaggio	scala 1:10.000
Tav. 6A - Carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio	scala 1:10.000

Relazione agronomica

Valutazione Ambientale Strategica e V.Inc.A.

Rapporto Ambientale

Sintesi non tecnica

Allegati al Rapporto Ambientale (1-2)

Allegati al Rapporto Ambientale (3-4-5)

Procedura per la valutazione di incidenza - Dichiarazione di non necessità

Valutazione di compatibilità idraulica

R01 – Relazione con allegati

T01 - Carta degli Ato e delle schede urbanistiche di PRG con aree a rischio di pericolosità idraulica

Banca dati alfanumerica e vettoriale

Quadro Conoscitivo (DVD)

Tutti gli elaborati sopra elencati sono su supporto informatico (CD-ROM) e, tra questi, vengono forniti su supporto cartaceo e sottoscritti gli Elaborati Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4a, Tav 4b, Norme Tecniche, Relazione di progetto, Tav. 1A, Relazione Agronomica e Quadro Conoscitivo., acquisita al protocollo del Comune di Vigonovo il 17.10.2018 al n. 12121.

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 18.10.2018.

- c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**
- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 34 del 09.05.2018;
 - ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 13 del 20.02.2018;
 - ALL. C: Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 69 del 04.05.2018 di validazione del Quadro Conoscitivo.
- d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.**



La conferenza si chiude alle ore 10.00.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine.

Venezia li, 18.10 2018

Il segretario verbalizzante:
firmato Arch. Thomas Carraro

Per il Comune di Vigonovo:
firmato Il sindaco *Andrea Danieletto*

Per la Regione Veneto:
firmato Il Direttore della U.O. Urbanistica
Ing. Maurizio De Gennaro





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
 articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n. 34 del 09.05.2018

OGGETTO: Comune di Vigonovo (VE)
 Piano di Assetto del Territorio (PAT)
 Art. 15 LR 11/2004

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 69 in data 14.11.2013 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Vigonovo (VE) ha approvato il Documento preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di Accordo di Pianificazione, documentazione necessaria per avviare la stesura del Piano di Assetto del Territoriale (PAT), ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.
- In data 24.03.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione tra Comune di Vigonovo e la Provincia di Venezia, all'epoca ente competente, ai sensi dell'art. 48, comma 4 della LR 11/2004, all'approvazione dei PAT/PATI a seguito dell'intervenuta approvazione del P.T.C.P. con DGR n. 3359 del 30.12.2010.
- La Commissione Regionale VAS con parere n. 115 in data 12.05.2014 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del PAT del comune di Vigonovo, con indirizzi e prescrizioni.
- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 67 del 27.09.2014, esecutiva.
- Il Consorzio di Bonifica "Bacchiglione", in data 10.01.2015 prot. n. 14/11867, ha espresso il parere di competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica.
- La Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, con nota prot. n. 72562 del 20.02.2015, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948 del 06.10.2009.
- Ad esito dell'attività di copianificazione, con Deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 73 del 21.07.2015, la Provincia di Venezia ha preso atto del termine della fase di concertazione e ha condiviso le scelte strategiche relative al PAT del comune di Vigonovo.
- Gli elaborati del P.A.T. sono stati sottoscritti dal comune di Vigonovo e dalla Provincia di Venezia in data 30.07.2015.
- Il Comune di Vigonovo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.09.2015 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati:
 - *Elaborati progettuali*
 - Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale scala 1.10.000
 - Tav. 2 - Carta delle Invarianti scala 1.10.000
 - Tav. 3 - Carta delle Fragilità scala 1.10.000
 - Tav. 4a - Carta delle Trasformabilità (ATO) Ambiti Territoriali Omogenei scala 1.10.000





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

-
- Tav. 4b - Carta delle Trasformabilità – Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1:10.000
 - Norme Tecniche
 - Relazione di progetto
 - Relazione Tecnica
 - Relazione Sintetica
 - *Analisi specialistiche geologiche*
 - Tav. 1G Carta litologica scala 1:10.000
 - Tav. 2G Carta idrogeologica scala 1:10.000
 - Tav. 3G Carta geomorfologica scala 1:10.000
 - Tav. 4G Carta delle compatibilità Geologica e del dissesto idrogeologico scala 1:10.000
 - Relazione geologica
 - *Analisi specialistiche agronomiche*
 - Tav. 1A - Copertura del Suolo Agricolo scala 1:10.000
 - Tav. 2A - Classificazione agronomica dei suoli scala 1:10.000
 - Tav. 3A - Superficie Agricola Utilizzata scala 1:10.000
 - Tav. 4A - Sistemi eco relazionali scala 1:10.000
 - Tav. 5A - Carta del Paesaggio scala 1:10.000
 - Tav. 6A - Carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio scala 1:10.000
 - Relazione agronomica
 - *Valutazione Ambientale Strategica e V.Inc.A.*
 - Rapporto Ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Allegati al Rapporto Ambientale (1-2)
 - Allegati al Rapporto Ambientale (3-4-5)
 - Procedura per la valutazione di incidenza - Dichiarazione di non necessità
 - *Valutazione di compatibilità idraulica*
 - R01 – Relazione con allegati
 - T01 - Carta degli Ato e delle schede urbanistiche di PRG con aree a rischio di pericolosità idraulica
 - *Banca dati a-Ifanumerica e vettoriale*
 - Quadro Conoscitivo (DVD)
 - La procedura di pubblicazione e deposito del PAT, come si evince dalla documentazione prodotta, è regolarmente avvenuta presso:
 - Albo Pretorio del Comune di Vigonovo dal 09.10.2015 al 08.12.2015;
 - Albo pretorio della Città metropolitana di Venezia dal 09.10.2015;
 - Albo pretorio della Provincia di Padova dal 09.10.2015;
 - Sito internet del Comune di Vigonovo;
 - Quotidiano “La Nuova ” del 09.10.2015;
 - Quotidiano “il Gazzettino” del 09.10.2015;
 - Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 09.10.2015.
 - A seguito della pubblicazione del PAT sono pervenute al Comune n. 43 osservazioni, di cui 3 fuori termini, delle quali n. 6 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.
 - A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell'articolo 3, la Giunta regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- La Città metropolitana, con nota acquisita agli atti della Regione al n. prot. 14042 del 13.01.2017, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 30/2016 ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti presso la Città metropolitana, fra i quali è compreso il PAT del comune di Vigonovo, per i quali non risulta ancora concluso l'iter di approvazione.
- La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Vigonovo il parere n. 13 in data 20.02.2018, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
- Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale, con proprio Decreto n. 69 del 04.05.2018, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014.

Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 09.05.2018 ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto.

L'amministrazione comunale e la Città metropolitana di Venezia sono state invitate con nota del 07.05.2018 prot. 167107/79.00.06.00.00 e l'amministrazione comunale ha partecipato alla seduta del Tavolo tecnico del 09.05.2018.

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentito il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Come già rilevato nelle premesse, il PAT del Comune di Vigonovo è stato trasmesso dalla Città Metropolitana di Venezia a seguito del passaggio di competenze determinato dalla L.R. 30/2016.

Si evidenzia in particolare che, con delibera n.73 del 21.07.2015, il Commissario nelle competenze della Giunta Provinciale di Venezia ha condiviso i contenuti strategici proposti nel PAT del Comune di Vigonovo stabilendone, ai fini della sua sottoscrizione, la conformità al PTCP, come risultante dalla relazione istruttoria del competente ufficio provinciale del 14.07.2015.

Il Comitato Tecnico della Provincia di Venezia, in data 26.03.2015, ha espresso parere tecnico favorevole in merito all'adozione del PAT del comune di Vigonovo con il recepimento delle indicazioni evidenziate dalle seguenti strutture provinciali:

- Servizio Geologia, cave e Geotermia;
- Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;
- Servizio Trasporti.
- Servizio Attività Produttive e Agricoltura.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell'articolo 3, ove tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono state attribuite alla Regione fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana non ha potuto concludere l'iter per pervenire all'approvazione del PAT del Comune di Vigonovo. Pertanto si prende atto dell'attività istruttoria, di cui alla DGP di Venezia n.73 del 21.07.2015, condotta dalla Città Metropolitana fino al passaggio di competenze operato dalla L.R. 30/2016.

Si richiamano le prescrizioni contenute nelle "Conclusioni" della relazione istruttoria del 14.07.2015, allegata alla Delibera del Commissario nelle competenze della Giunta Provinciale di Venezia n. 73 del 21.07.2015, relative alla necessità di provvedere prima della definitiva approvazione del PAT ad adeguare degli elaborati:

- Al parere del Genio Civile di Venezia n. 72562. del 20.02.2015 e al parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione del 10.01.2015 prot. 11867 (si è ritenuto di rinviare l'adeguamento degli elaborati di piano, successivamente all'adozione, ma comunque prima dell'approvazione dello stesso, in quanto inerenti a strumenti (piano delle acque) e condizioni il cui iter procedimentale non era ancora concluso).
- Al Piano di Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia, adottato con DGR 31.03.2015, che interessa parte del territorio comunale di Vigonovo, le cui norme tecniche costituiscono misure di salvaguardia, e alle quali dovranno essere adeguati gli elaborati del PAT.

Le indicazioni contenute nei pareri sopracitati sono recepite, unitamente alle seguenti ulteriori indicazioni che si rendono opportune al fine di rendere coerente il PAT con le vigenti disposizioni normative.

TAV. 1 CARTA DEI VINCOLI

Si richiama la natura ricognitiva delle indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 del PAT e, pertanto, che la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso.

Al fine di rendere coerente il PAT con le vigenti disposizioni normative, la tavola dovrà essere integrata e/o modificata per i seguenti aspetti:

- Devono essere inserite le aree a pericolosità idraulica individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino scolante in laguna di Venezia, adottato con DGR n. 401 del 31.03.2015 e, nel caso adeguato il relativo articolo delle N.T.
- Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto individuate nella tavola 1 sono quelle ridotte in conformità agli specifici decreti di riduzione. Si rammenta al riguardo quanto prevede l'articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" come modificato dalla L. 166/2002, e l'articolo 41, comma 4 bis della LR. 11/2004 e s.m.i. rinviando a quanto successivamente esposto al riguardo dello specifico articolo delle Norme Tecniche per il recepimento di dette disposizioni.
- Al riguardo degli allevamenti, prima della conferenza di servizi dovrà essere verificato se gli allevamenti attivi nel territorio comunale possano essere qualificati come "generatori di vincolo", anche sulla base della consistenza potenziale, integrando eventualmente allo scopo il Q.C. e la Tav 1 del PAT.

TAV. 2 CARTA DELLE INVARIANTI

L'art. 41 della LR 11/2004 indica tra le zone di tutela i contesti figurativi delle ville venete, ma si evidenzia che nella tavola 2 non sono stati individuati i contesti di tutte le Ville Venete, in particolare, escludendo quelle che già ricadono all'interno del Centro Storico, si evidenzia che non è stato individuato il contesto di Villa Levorato in via Piovego. Considerato che già il vigente PRG tutela l'ambito come Verde privato si ritiene opportuno individuare l'ambito in esame come contesto figurativo. In tal senso andrà corretta anche la Tavola 4.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si osserva che, rispetto alle analisi dello studio agronomico (tav. 6A), sono state individuate, nella tav. 2 del PAT, come invarianti di natura agricolo-produttiva solamente le “aree agricole a maggiore integrità podereale e territoriale” localizzate ad ovest del Fiume Brenta, non confermando i rimanenti ambiti agricoli con le medesime caratteristiche situati ad est. Pertanto prima della conferenza di servizi, detta scelta dovrà essere motivata ed indicata negli elaborati di Piano.

TAV. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

Nella cartografia del PAT, Tav. n. 4 vengono individuate, con apposita grafia, le aree definite come “Aree di urbanizzazione consolidata/ programmata”.

Le aree definite come “Urbanizzazione consolidata”, secondo le definizioni di cui all’atto di indirizzo art. 50, 1° comma, lett. a) della LR 11/2004 (DGR n. 3811/2009) sono caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l’aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto verificato, prima della conferenza di servizi decisoria, che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate siano escluse dal Consolidato ed individuate come Aree di urbanizzazione programmata.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di rendere maggiormente coerenti le azioni strategiche del PAT con il reale stato dei luoghi e con le previsioni vigenti, che alcune individuazioni operate dal PAT siano modificate:

- siano stralciate dal consolidato le aree di rispetto del cimitero posto nel capoluogo;
- l’ambito consolidato retrostante la Villa Veneta sita in via Piovego, classificato dal vigente PRG come Verde Privato vincolato, venga individuata come “Contesto figurativo dei complessi monumentali”.

Infine, qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in continuità con la struttura insediativa consolidata, si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata e anche negli ambiti per l’Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PATI, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell’atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.

Edificazione diffusa

L’individuazione degli ambiti di Edificazione Diffusa, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire che l’indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la LR 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato in relazione alle destinazioni d’uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PAT e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Si richiama quanto precedentemente espresso per l'edificazione Consolidata, al riguardo della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.

Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Le aree a servizi del PAT, come definite dall'art. 31 della L.R. 11/2004, sono trattate all'art. 29 delle NT, ove si rileva che non sono differenziate in esistenti e in programmate. Conseguentemente si ritiene opportuno che prima della conferenza di Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare nella categoria sopraddetta le sole aree a servizi già realizzate e già in proprietà o in uso del Comune (es. aree scolastiche comunali o sovra comunali, ecc...) mentre le aree previste dal PRG ma non attuate andranno identificate simbolicamente come "F – Servizi di interesse comune di previsione", coerentemente con il carattere non conformativo dello strumento urbanistico strategico. L'art. 29 andrà nel caso modificato di conseguenza.

SAU e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile

Visto che il PAT è stato adottato prima della data di entrata in vigore della LR n. 14/2017 (art. 12, comma 7), si è comunque provveduto, anche nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della LR n. 14/2017, alla verifica del calcolo della SAU e della SAT.

Nella relazione agronomica viene dichiarato un valore di SAU, aggiornato tramite ortofoto e verifiche sul campo pari a 800,40 ha, corrispondente alla SAU come da shape_file_SAU. Da ulteriori verifiche in ambiente GIS risulta, invece, che la sommatoria di tutte categorie di uso del suolo, estratte da shape_file_CopSuoloAgricolo ed aventi caratteristiche di cui al punto 4 dell'Allegato A alla DGR n. 3650/08, ammonta a 786,59 ha, con uno scostamento di circa 13,81 ha.

Pertanto prima della Conferenza di servizi per l'approvazione del PAT dovrà essere verificata la SAU alla luce dei rilievi sopra illustrati, facendo coincidere il calcolo della SAU nel shape_file_SAU con quello estratto dal shape_file_CopSuoloAgricolo come sommatoria di tutte categorie di uso del suolo aventi caratteristiche di cui al punto 4 dell'Allegato A alla DGR n. 3650/08.

Conseguentemente dovrà essere aggiornato il calcolo della SAT ed i dati corretti riportati in tutti gli elaborati del PAT interessati, in particolare nella Relazione agronomica e nelle NT (art. 42).

Si richiamano le disposizioni dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 28 della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11" ove è prevista l'abrogazione del meccanismo della SAU successivamente alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2, che fisserà la quantità massima interessata dal consumo di suolo nel territorio regionale, al fine di garantire un graduale passaggio dal concetto di superficie agricola trasformabile a quello di quantità massima interessata dal consumo di suolo.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si richiamano altresì le disposizioni dell'art.13 della medesima legge circa la necessità per i Comuni di approvare una variante di adeguamento al provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2.

NORME TECNICHE

La normativa del PAT andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle Considerazioni e valutazioni e alle seguenti.

Art. 13 – Elementi generatori di vincolo – Fasce di rispetto

Cimiteri

Le fasce di rispetto individuate nella tavola 1 sono quelle ridotte in conformità agli specifici decreti di riduzione. Si ritiene opportuno che la norma sia integrata richiamando quanto previsto dall'articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" come modificato dalla L. 166/2002, e l'articolo 41, comma 4 bis della LR. 11/2004 e s.m.i. pertanto alla fine dell'articolo inserire quanto segue:

"Nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi."

Elettrodotti

Si ritiene non conforme alle vigenti disposizioni in materia il contenuto del terzo comma delle Prescrizioni (Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi) che andrà quindi stralciato.

Allevamenti zootecnici intensivi

Integrare le Direttive come segue: *"Il PI dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali."*

Art. 15 Invarianti di natura ambientale

Sistema del paesaggio fluviale

Per rendere coerente l'articolo ai contenuti della tav. 2, nelle Direttive alla fine del primo periodo ai corsi'acqua "Piovego, Naviglio Storico, Idrovia" andrà aggiunto "e fiume Brenta".

Per le motivazioni esposte al successivo articolo 16 – Ambiti di interesse paesaggistico, sia stralciato il terzo comma delle Prescrizioni.

Art. 16 Invarianti di natura paesaggistica

Ambiti di interesse paesaggistico





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

In merito al comma c) delle Prescrizioni, si osserva che lo spandimento agronomico degli effluenti e del digestato costituisce "attività di fertilizzazione agronomica" dei terreni agricoli secondo quanto disciplinato, da ultimo, dal DM 25/02/2016 (GU 18/04/2016) e dalla DGR n. 1835 del 25/11/2016. Diversamente, tutto quanto attiene a "versamento o dispersione" che non appaiono ricadere nell'ambito della disciplina agronomica normata, riguardano il campo di applicazione del titolo IV "Rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi; ciò viene disciplinato dalla norma ambientale ed è soggetto alla pertinente attività di vigilanza. Si prescrive pertanto lo stralcio del comma c) delle Prescrizioni

Principali filari e siepi del paesaggio agrario

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

" Ai fini del rispetto degli impegni previsti dalla Regione Veneto nel Programma di Sviluppo Rurale per la formazione/gestione di infrastrutture verdi nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali, il PI individua le siepi e i filari di antico impianto o di particolare pregio paesaggistico da classificare come invariati puntuali di natura paesaggistica.

Il PI predisporre la ricognizione degli elementi residuali dei paesaggi agrari storici, con particolare attenzione ai relitti della cosiddetta "piantata veneta", nonché degli altri elementi puntuali e lineari con valore storico-testimoniale (alberi monumentali, siepi difensive e alberi confinari, filari di capitozze alte e basse lungo i fossi, siepi arboree lungo i confini di proprietà e le strade poderali, ecc.). Predisporre, altresì, una specifica normativa di tutela, anche in collaborazione con altri strumenti normativi di livello comunale, per contrastarne la scomparsa e favorirne una conservazione rispettosa degli aspetti storico-testimoniali e delle pratiche agricole tradizionali."

Alla fine dell'articolo aggiungere quanto segue:

"Per i filari alberati e le siepi campestri, che non siano stati individuati dal PI come invariati puntuali di natura paesaggistica, in quanto di antico impianto o di interesse storico-testimoniale, il PI disciplina la conservazione della invarianza del sistema delle infrastrutture verdi, e non del singolo elemento lineare o areale, che esercitano a livello locale rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Fatte salve le eventuali disposizioni derivanti da specifico vincolo, sono consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi e anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc. purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento delle infrastrutture verdi devono comunque rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della programmazione di sviluppo rurale".

Contesti figurativi

In adeguamento alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004, alla fine dell'articolo inserire il seguente punto:

"e. Nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità".

Art. 17 Invarianti di natura agricolo - produttiva

Al fine di rendere più precisa l'applicazione delle disposizioni normative agli ambiti individuati dal PAT, al 2° comma delle Direttive dopo "Il PI precisa" inserire "la perimetrazione delle invarianti sui limiti fisici, naturali o artificiali (strade, corsi d'acqua, curve di livello, ecc.), del territorio comunale".

Stralciare la prima prescrizione dell'art. 17 delle NT (Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche,.... la persistenza delle connessioni ecologiche), in quanto il tenore della disposizione normativa si addice alla tutela della rete ecologica locale più che alle invarianti di natura agricolo-produttiva.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 18 Invarianti di natura storico-monumentale

Centri storici

Al primo periodo delle "Direttive per il controllo..." correggere il riferimento all'art. 24 con il corretto art. 34

Art.22 – Zone di tutela

Corsi d'acqua

La disciplina delineata dall'articolo non risulta pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004, in quanto il PAT deve individuare e disciplinare la zona di tutela dei corsi d'acqua, come indicata alla lett. g del medesimo art.41, mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, potrà stabilire distanze diverse.

Si prescrive pertanto di stralciare integralmente il primo comma delle Prescrizioni e di sostituirlo come segue:

"All'interno delle zone di tutela di ml. 100 sono ammessi:

- a) la realizzazione di opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;*
- b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi. Gli interventi ammessi comprendono la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;*
- c) gli interventi di ampliamento, se consentiti dal PI, e comunque ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme;*
- d) l'inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a condizione che siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove infrastrutture viarie.*

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e nel rispetto comunque della normativa di cui al R.D. n. 523/1904."

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo:

"Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste nel presente articolo".

Art. 23 – Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica

Si richiamano le prescrizioni ed indicazioni fornite dal Genio Civile di Venezia nel parere del 20.02.2015 prot. 72562 che, qualora non recepite, andranno inserite nell'articolo.

Art. 25 – Aree di urbanizzazione consolidata/ programmata

Al fine di rendere maggiormente comprensibile l'ultimo periodo delle Direttive dopo le parole *"prescrizioni di inedificabilità derivanti dalla Tavola"* stralciare la restante frase e sostituirla con *"2, qualora queste possano essere precisate in sede di PI"*.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 26 – Ambiti dell'edificazione diffusa

Nel "Contenuto" aggiungere la seguente specificazione, ai sensi dell'All. B1 alla DGR n. 3811/2009: "Si tratta di ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui gran parte già previsti dal PRG vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (art. 44 della LR n. 11/2004)".

Nelle "Direttive", al comma 1 lett. a) inserire il seguente disposto: "Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate."

Al punto a) delle Direttive dopo le parole "definisce se necessario nuove zone insediative" inserire le parole "al loro interno".

Art. 28 – Opere incongrue ed elementi di degrado

Stralciare, nel primo capoverso delle Direttive le parole "gruppi di edifici".

Integrare le Prescrizioni come segue: " Nel caso di allevamento zootecnico, devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004. Devono essere consentiti, altresì, gli interventi previsti dalla DGRV n. 856/2012 per gli allevamenti esistenti". Aggiungere, altresì, la seguente disposizione: "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PATI – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. "

Art. 34 – Centri storici

Si rileva che nell'art. 34 delle NT, risultano individuate, secondo le indicazioni dell'art. 40 della L.R. 11/2004 le categorie in cui i manufatti e gli spazi liberi esistenti devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, nonché gli interventi per il recupero degli stessi ma non le destinazioni d'uso ammissibili. Pertanto al fine di rendere coerente la norma in esame con quanto stabilito al comma 3 dell'art. 40 appena richiamato e di normare in modo corretto gli edifici esistenti nei centri storici ed i beni storico-culturali alla fine delle "Direttive specifiche" inserire il seguente comma:

"Il PI provvede sulla base delle direttive che precedono a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, ammettendo funzioni pubbliche, attività commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, attività alberghiere, del terziario qualora compatibili con le tipologie ed il valore storico, artistico degli edifici, purché non ne impediscano la pubblica godibilità."





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Considerato, ai sensi del citato art.40 della L.R. 11/2004, che il PI attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT nonché la corrispondente categoria di intervento, non si ritengono coerenti con la citata norma le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del paragrafo "Analisi filologica" che pertanto, al fine di garantire adeguata flessibilità dell'apparato normativo, andrà modificato sostituendo la parte da "in tal caso" fino alla fine della frase con "in tal caso può essere modificata la categoria di un grado, ad esclusione della categoria A1".

Art. 36 – Valori e Tutele Naturali – Rete Ecologica

Stralciare, nelle Prescrizioni relative alle *buffer zone*, l'espressione "non intensive; si evidenzia infatti che, da un raffronto con la tav. 1A "Copertura del suolo agricolo", le colture principalmente praticate nelle *buffer zone* risultano già essere intensive (seminativi in aree irrigue a cereali, piante industriali, foraggiere, ecc.). Stralciare, nelle Prescrizioni delle *buffer zone*, la disposizione "non sono ammesse le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere", in quanto eccessivamente restrittiva ai fini dello sviluppo del settore agricolo locale e nei confronti delle dinamiche di gestione/sviluppo/diversificazione delle singole aziende agricole. Alla fine della prima prescrizione relativa ai corridoi ecologici, dopo le parole "idonee misure compensative" aggiungere le seguenti "secondo le "Direttive e prescrizioni" dell'art. 16 relative a "Principali filari e siepi del paesaggio agrari".

Art. 37 - Territorio agricolo

Integrare il "Contenuto" con la seguente definizione di territorio agricolo, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 3178/2004, lett. f – quadro conoscitivo: "Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004".

Nelle Direttive Generali:

- sostituire il contenuto della lettera b), conformemente a quanto disposto dall'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 2, lett. c), come segue: "individuare gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività culturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre";
- integrare il contenuto della lett. d), relativo alla realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, aggiungendo la seguente specificazione: "nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 172/2010 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.", stralciando il seguente disposto: "stabilirne la possibile collocazione esclusivamente in aree produttive non ampliabili isolate oppure in area agricola, qualora venga prevista un'idonea fascia di mitigazione", al fine di renderlo conforme a quanto disposto dall'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 2, lett. e);
- integrare il contenuto della lett. c) con la seguente specificazione "fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale";
- sostituire la lett. f), relativa agli allevamenti zootecnici, sulla base dei rilievi sopra formulati relativamente agli allevamenti zootecnici, nel modo seguente: "accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando, perlomeno su base annua, il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, che rilevi la consistenza potenziale





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.”;

- stralciare la lettera g), in quanto non è compito del PI bensì del PAT individuare ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia; si rileva, peraltro, che il PAT ha individuato anche invarianti di tipo agricolo-produttivo;

Nelle Direttive Specifiche:

- il paragrafo “Caratteri tipologici degli edifici” demanda al PI la definizione delle modalità di intervento negli edifici in zona agricola previa individuazione delle tipologie esistenti; in proposito si richiama l’art. 43, comma 1, lett. b) della LR 11/2004 che attribuisce al PAT l’individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni.

Tale paragrafo andrà sostituito con il seguente:

“Caratteri tipologici degli edifici

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili storici, architettonici e culturali e con valore storico - ambientale, sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalla LR n. 11/2004 e smi. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- *rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;*
- *escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;*
- *rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;*
- *rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;*
- *prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.”*
- il paragrafo “Attività agroindustriali” sia integralmente stralciato, atteso che ai sensi dell’art. 44 comma 7 della LR 11/2004, detti fabbricati non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il PI individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.
- stralciare il primo comma del paragrafo “Processi di trasformazione”, in quanto attiene al PAT e non al PI in compito di individuare i limiti per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione culturale, attività agro-produttive non funzionali al fondo, infrastrutturazione del territorio rurale (cfr. DGR 3811/2009, Allegato D, Punto 1., “Attività agricole”), e sostituire dal seguente “*Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.*”
- al paragrafo “Realizzazione di modesti manufatti”, modificare il riferimento normativo “LR 04/2008, art. 5 comma 6/5ter” con il seguente: “*LR n. 11/2004, art. 44, commi 5 ter e 5 quinquies*”.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 40 - Dimensionamento del PAT

Nelle Tabelle relative al carico insediativo aggiuntivo sia residenziale che per attività industriale-artigianali, commerciale-direzionale e turistico ricettivo inserire una ulteriore riga per riportare le quantità totali previste. Nella tabella relativa al dimensionamento industriale-artigianale, ecc andrà anche specificato se le quantità inserite sono residuo del PRG o nuove previsioni.

Art. 41 - Dotazioni di aree per servizi

Stralciare il secondo comma delle direttive in quanto si fa riferimento a legge regionale abrogata.

Art. 42 - Trasformazione della zona agricola

Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni al riguardo della Superficie Agricola Massima Trasformabile (S.A.T.).

Nel paragrafo "Contenuto" stralciare la frase "In sede di PI la quantità di Zona Agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento massimo del 10%" in quanto secondo le indicazioni della DGR 3650/2008 è in sede di PAT, che si possono, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio comunale, apportare modifiche in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile

OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PAT, si prende atto di quanto prodotto dal Comune che ha provveduto a pubblicare il PAT all'Albo Pretorio del Comunale dal 09.10.2015 al 08.12.2015, all'Albo della Città Metropolitana dal 09.10.2015 al 08.12.2015, sul sito internet del Comune, nonché a mezzo stampa, nei giornali sia di diffusione locale (quotidiano "La Nuova" del 9.10.2015 e quotidiano "Il gazzettino" del 9.10.2015) e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 96 del 09.10.2015.

Sono pervenute all'Amministrazione comunale complessivamente n. 43 osservazioni al PAT, di cui n. 3 pervenute fuori termine. Delle osservazioni pervenute n. 6 sono attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.

Con nota n. 16147 del 13.12.2016, pervenute al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia in data 16.12.2016 prot. 0106462, il Comune di Vigonovo ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni pervenute.

Il Comune di Vigonovo ha trasmesso alla Città Metropolitana di Venezia la proposta di controdeduzione alle osservazioni il 22.11.2016 e copia delle osservazioni il 16.12.2016.

La Città Metropolitana di Venezia ha valutato la proposta di controdeduzione e ne ha trasmesso gli esiti al Comune il 21.12.2016.

In merito alle osservazioni pervenute si espone quanto segue:

N. OSS	Richiedente N PROT. DATA	CONTENUTO	VALUTAZIONE
1	Calore Laura Prot. 13218 del 15.10.2015	Richiesta di riclassificazione del terreno di proprietà della scrivente da zona FA - area per l'istruzione a zona territoriale B2 di completamento con conseguente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I)". Non accoglibile
2	Rasi Caldogno Alberto	L'osservazione chiede la modifica parziale dell'ambito individuato dalla scheda	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	Prot. 11386 del 20.10.2015	XVIII/2005 del vigente PRG mediante la ripermimetrazione ed una redistribuzione della volumetria edificabile all'interno della stessa.	disposizioni strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
3	Giantin Armando Prot. 14576 del 12.11.2015	L'osservazione chiede di ricomprendere le aree di proprietà facenti parte del complesso sportivo (zona Fp del PRG vigente) nelle aree di urbanizzazione consolidata.	La disciplina del PAT all'articolo 25 consente la precisazione e la definizione dei limiti dell'urbanizzazione consolidata nella fase di redazione dei PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente il PAT. Non accoglibile
4	Rigon Maria Grazia Prot. 14592 del 12.11.2015	L'osservazione chiede la possibilità di modificare le attuali previsioni urbanistiche allo scopo di poter utilizzare lo stesso terreno per la costruzione di una nuova casa.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
5	Zanon Gianluca Prot. 14890 del 18.11.2015	L'osservazione chiede la modifica della destinazione d'uso dell'immobile di proprietà ai fini residenziali.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
6	Calzaturificio "Alfredo Giantin srl" Prot. 15042 del 20.11.2015	L'osservazione chiede di adeguare gli elaborati del PAT eliminando dalle "aree di urbanizzazione consolidata / programmata" la previsione della strada indicata sulle aree di proprietà, già oggetto di stralcio in una variante al PRG vigente del 2008.	L'osservazione riguarda contenuti del PAT che costituiscono ricognizione e trasposizione dell'attuazione del PRG vigente. L'osservazione risulta accoglibile aggiornando la Tav.4b come precisato nell'allegato cartografico dell'osservazione.
7	Zago Gianpietro e Biasolo Maria, Nicoletto Blandino e Nicoletto Loris, Nicoletto Walter, Nicoletto Nevio Prot. 15223 del 24.11.2015	L'osservazione chiede la riclassificazione del terreno di proprietà degli osservanti da zona rurale E5 a zona residenziale di completamento con indice di capacità edificatoria 1 mc/mq.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Si rileva, peraltro, che alcuni dei richiedenti in data 02.12.2015 prot. 15682 chiedono di annullare l'osservazione. Non accoglibile
8	Salmaso Luigi e Salmaso Leonardo Prot. 15294 del 25.11.2015	L'osservazione chiede l'eliminazione del vincolo "beni storici, architettonici e culturali" dell'immobile di proprietà.	Verificato che il fabbricato è di recente realizzazione e che pertanto si tratta di un mero errore di rappresentazione, l'osservazione è accoglibile eliminando dalla tav 2 e dalla tav. 4b il fabbricato in esame dai "Beni storici, architettonici, culturali". Accoglibile
9	Tosato Graziano, Tosato Lucio Prot. 15295 del 25.11.2015	L'osservazione chiede l'eliminazione del vincolo "beni storici, architettonici e culturali" dell'immobile di proprietà.	Verificato che la porzione del fabbricato, oggetto della documentazione fotografica allegata all'osservazione, non presenta caratteristiche tali da poter essere incluso tra i beni storici, architettonici e culturali, caratteristiche che sono invece ancora





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			riscontrabili nell'ulteriore porzione dell'immobile, si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, aggiornando le Tavv. 2 e 4b per la sola porzione individuata fotograficamente dall'osservazione.
10	Zanta Luciano Prot. 15507 del 30.11.2015	L'osservazione chiede la rettifica degli "ambiti di edificazione diffusa" del PAT inserendo anche le aree di proprietà dello scrivente.	Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che l'area oggetto dell'osservazione non presenta tali caratteristiche, pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
11	Rossato Loredana e "Ghirardo e Rossato Immobiliare snc" Prot. 15602 del 01.12.2015	L'osservazione chiede la riclassificazione del terreno di proprietà della scrivente da zona F – area per servizi ed attrezzature collettive a zona B1 di completamento con conseguente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
12	Giantin Alfredo, Giantin Armando, Giantin Giuseppe, Compagno Maria, "Maxibox sas", Bordin Roberto, Stevanin Loretta, Trolese Matteo, Trolese Simone, Ceccon Carla Prot. 15603 del 01.12.2015	L'allegato cartografico alla osservazione evidenzia per la zona produttiva ai confini con il comune di Fossò una modifica all'ambito di intervento previsto dal PRG vigente con la modifica della superficie territoriale e il mantenimento della superficie fondiaria.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
13	Nicoletto Walter e Nicoletto Nevio Prot. 15682 del 02.12.2015	Richiesta di annullare la propria osservazione/riciesta presentata in data 24/11/2015 prot. 15223.	Trattasi di annullamento di un'osservazione precedentemente presentata da alcuni dei firmatari dell'osservazione n.7. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non si configuri come tale e quindi non pertinente al PAT, rinviando comunque alle valutazioni espresse per l'osservazione 7
14	Carletti Fabio Prot. 15862 del 04.12.2015	L'osservazione chiede che per le aree di proprietà, attualmente indicate dal PRG vigente come zona Fb, vengano individuati due lotti edificabili con contestuale realizzazione di una strada, di un percorso ciclopedonale e di un'area a parcheggio e verde da cedere al Comune.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
15	Boscaro Otello Prot. 15863 del 04.12.2015	L'osservazione chiede la rettifica degli "ambiti di edificazione diffusa" del P.A.T. inserendo interamente l'area di proprietà dello scrivente	Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che la valutazione specifica in merito al dettaglio della perimetrazione di detti ambiti avviene con successive valutazioni, anche puntuali, da effettuare in sede di P.I., come previsto dall'art. 26 delle NT del PAT. Non accoglibile
16	Burattin Pietro	L'osservazione chiede di prevedere un carico	Il P.A.T. individua le aree oggetto di richiesta





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	Prot. 15864 del 04.12.2015	insediativo aggiuntivo per l'ATO I.3 al fine di consentire il futuro cambio d'uso di fabbricati residenziali ad uso produttivo e che l'ambito delle attività produttive esistenti, attualmente in zona E, venga identificato nel PI con una scheda che riporti i parametri delle zone D.	come "aree dell'urbanizzazione consolidata" in quanto comprendono parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati. L'art. 25 delle NT del PAT rinvia al PI la definizione dei limiti e la disciplina della zonizzazione. L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non Accoglibile Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.
17	Zincatura Nazionale Prot. 15864 del 04.12.2015	L'osservazione chiede di prevedere un carico insediativo aggiuntivo per l'ATO I.3 al fine di consentire il futuro cambio d'uso di fabbricati residenziali ad uso produttivo e che l'ambito delle attività produttive esistenti, attualmente in zona E, venga identificato nel PI con una scheda che riporti i parametri delle zone D.	Il P.A.T. individua le aree oggetto di richiesta come "aree dell'urbanizzazione consolidata" in quanto comprendono parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati. L'art. 25 delle NT del PAT rinvia al PI la definizione dei limiti e la disciplina della zonizzazione. L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.
18	Bergamini Carmelo, Bergamini Emidio del 04.12.2015	L'osservazione evidenzia che nella Tav. 4b il simbolo di "Opere incongrue ed elementi di degrado" è posizionato sull'area di proprietà del richiedente dove di fatto non esistono tali opere e/o elementi.	Verificato che si tratta di un mero errore di rappresentazione, l'osservazione è accoglibile eliminando il simbolo di Opera incongrua dalla tav. 4b come precisato nell'allegato cartografico dell'osservazione. Accoglibile
19	Gruppo Consiliare "Insieme Salviamo Vigonovo" Prot. 15933 del 07.12.2015	L'osservazione evidenzia: 1. una scelta miope e isolazionista che ha ridotto analisi e previsioni dello strumento urbanistico al solo ambito comunale. Il gruppo scrivente sottolinea che l'amministrazione non ha tentato di proseguire l'ipotesi di costruire un PATI con almeno uno degli altri comuni confinanti con Vigonovo; 2. la mancanza di ripensamento sulle espansioni previste dal PRG vigente e aggiunta di ulteriore edificabilità; 3. un'errata impostazione progettuale in quanto è stato adottato prima il PAT e poi il Piano delle Acque; 4. il fatto di aver ignorato nella redazione del PAT il completamento dell'Idrovia;	Trattasi di valutazioni generali, che contestano l'impostazione complessiva del PAT e altri argomenti contenuti nel Documento Preliminare e nell'Accordo di Copianificazione siglato con la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana) il 24 marzo 2014, ai quali la redazione del PAT ha fatto riferimento. Non si tratta quindi di osservazioni in merito al contenuto tecnico del PAT, pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente. Non accoglibile





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

		5. l'assenza di indicazioni relativamente al problema della Piazza e dell'intera area centrale di Vigonovo;	
20	Salviato Dino Prot. 15953 del 07.12.2015	L'osservazione chiede la possibilità di ottenere nei mappali di proprietà una volumetria edificabile di 1mc/mq allo scopo di realizzare edifici residenziali e commerciali.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
21	Zancato Moreno Prot. 15954 del 07.12.2015	L'osservazione chiede di non identificare l'edificio di proprietà tra gli "elementi storici, architettonici e culturali" in quanto realizzato nel 2003.	Verificato che il fabbricato è di recente realizzazione e che pertanto si tratta di un mero errore di rappresentazione, l'osservazione è accoglibile eliminando dalla tav 2 e dalla tav. 4b il fabbricato in esame dai "Beni storici, architettonici, culturali". Accoglibile
22	Spolaore Dino Prot. 15955 del 07.12.2015	L'osservazione chiede di non identificare l'edificio di proprietà tra gli "elementi storici, architettonici e culturali" in quanto realizzato nel 2003.	Verificato che il fabbricato è di recente realizzazione e che pertanto si tratta di un mero errore di rappresentazione, l'osservazione è accoglibile eliminando dalla tav 2 e dalla tav. 4b il fabbricato in esame dai "Beni storici, architettonici, culturali". Accoglibile
23	"Pelds srl" di Destro Paolo Prot. 15956 del 07.12.2015	L'osservazione chiede la possibilità di variare la destinazione d'uso dei terreni di proprietà rendendoli edificabili con destinazione residenziale.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza del "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
24	Mescalchin Leopoldo Prot. 15957 del 07.12.2015	L'osservazione chiede di inserire l'area di proprietà nelle aree di urbanizzazione consolidata e di escludere l'edificio di proprietà dalle invariati di natura storico architettonico ambientale.	L'area oggetto di osservazione non presenta caratteristiche tali da poter essere identificata come Urbanizzazione consolidata, ossia con le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati. Non accoglibile L'edificio oggetto di richiesta presenta elementi tipologici riconducibili all'individuazione di invariante di natura storico monumentale. Non accoglibile
25	Mescalchin Leopoldo Prot. 15958 del 07.12.2015	L'osservazione chiede di includere i mappali di proprietà nelle aree di urbanizzazione consolidata e non degli ambiti di edificazione diffusa. La richiesta si basa sul fatto che gli edifici posti sull'altro lato della strada sono inseriti nelle aree di urbanizzazione consolidata e che nella carta dei Centri Abitati approvata con DGC 20/2009, sia questi edifici che i mappali di proprietà oggetto di richiesta ricadono nel medesimo perimetro.	Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti e che le aree di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati, si precisa che l'area oggetto dell'osservazione proposta non presenta caratteristiche tali da poter inserirla nelle aree di urbanizzazione consolidata. L'individuazione dei centri abitati avvenuta con DGC è stata fatta per ottemperare a quanto





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			previsto dal Codice della Strada. Non accoglibile
26	Tucciarone Silvestro Prot. 15990 del 09.12.2015	L'osservazione chiede: 1. che non sia considerata alcuna previsione edificatoria per le aree oggetto di proprietà e che le stesse rientrino in zona agricola; 2. di non considerare l'edificio di proprietà tra le invariati di natura storico monumentale; 3. non considerare l'alberatura esistente lungo via Fratelli Bandiera tra gli elementi da tutelare.	Relativamente al: 1. l'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)" 2. l'edificio oggetto di richiesta presenta elementi tipologici riconducibili all'individuazione di invariante di natura storico monumentale; 3. il filare alberato oggetto di richiesta è da considerarsi invariante di natura paesaggistica in quanto meritevole di interesse come emerso dalle analisi agronomiche. Non accoglibile
27	Tosato Novella Prot. 16016 del 09.12.2015	L'osservazione evidenzia la necessità di imporre, da parte dell'Amministrazione comunale, ai soggetti che hanno manomesso e chiuso le fossature di provvedere a ripristinare l'originaria funzionalità dei fossati.	Osservazione non pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)" o il "Piano delle Acque". Non accoglibile
28	Rombolotto Marco Prot. 16017 del 09.12.2015	L'osservazione chiede: 1. di inserire nell'art.26 delle NT del PAT la seguente direttiva "Il P.I. indica, in presenza di edifici dismessi o non più funzionali alla conduzione del fondo, le modalità di trasformazione edilizia e le possibili destinazioni d'uso anche di tipo abitativo"; 2. di inserire nella scheda dell'ATO AA.1 – Obiettivi Locali – Insediamenti la seguente indicazione "Riuso del patrimonio edilizio esistente non più funzionale alla conduzione dei fondi, con eventuale cambio di destinazione d'uso"	Relativamente al: 1. si precisa che quanto richiesto è già previsto dall'art. 37 delle NT del PAT nelle Direttive Specifiche che disciplina le modalità dei cambi di destinazione d'uso degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo nel territorio agricolo. Inoltre l'art. 26 delle NT del PAT prevede che "È compito del P.I. provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, ove necessario, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica"; 2. si precisa che quanto richiesto è già previsto dalla N.T. del PAT come richiamate al punto precedente. Non accoglibile
29	Trolese Antonio Prot. 16021 del 09.12.2015	L'osservazione chiede: 1. di declassare la via Giovanni Pascoli da strada di tipo C extraurbana secondaria a strada di tipo F locale; 2. di poter eseguire gli ampliamenti nelle zone	Relativamente al punto: 1. La Tav. 4 del PAT individua la strada oggetto di osservazione quale "Viabilità di distribuzione locale/urbana" (art. 30 NT), quindi già le attribuisce natura locale. Si ritiene





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

		di rispetto delle fasce stradali, derogando dai distacchi stradali in presenza di un preallineamento di fabbricati esistenti, fatto salvo un limite inderogabile dal ciglio della strada di 10 m.	comunque che il PAT, essendo un piano strategico, non sia lo strumento per la riclassificazione stradale, pertanto l'osservazione non è pertinente. 2. premesso che la richiesta ha ad oggetto modifiche dei parametri edilizi e delle disposizioni sulle distanze, si precisa che tali argomenti riguardano contenuti afferenti il livello pianificatorio e normativo del PI, pertanto l'osservazione non è pertinente Non accoglibile
30	Ceccato Laura, Sorgato Ornella, Sorgato Samantha, Sorgato Cristian Prot. 16024 del 09.12.2015	L'osservazione chiede la modifica scheda 32 della Variante n.23 del PRG vigente.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
31	Fogarin Filippo Prot. 16025 del 09.12.2015	L'osservazione chiede di aggiornare i dati dei rifiuti e della raccolta differenziata nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica della VAS	Precisando che i dati riportati nel Rapporto Ambientale sono quelli relativi allo stato di fatto del periodo in cui è stato redatto l'elaborato, si ritiene l'osservazione non accoglibile. Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.
32	Fogarin Filippo Prot. 16026 del 09.12.2015	L'osservazione chiede che all'art.13 delle NT del PAT sia inserita la seguente indicazione: "In ottemperanza a quanto previsto dall'art.34 del PTRC della Provincia di Venezia, nella realizzazione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia prevista la soluzione a cavo interrato".	Premesso che, nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica della VAS l'indicazione oggetto di richiesta è ripresa in più punti ed è considerata tra gli obiettivi di sostenibilità nella matrice degli Agenti Fisici, si ritiene che l'osservazione contribuisca a migliorare la normativa del PAT. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile inserendo all'art. 13 Elementi generatori di vincolo – Elettrodotti l'indicazione oggetto di richiesta. Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.
33	Fogarin Filippo Prot. 16027 del 09.12.2015	L'osservazione chiede di individuare nella Tavola della Trasformabilità in prossimità del "nodo d'acqua" tra Idrovia e Brenta, un'area idonea a diventare il luogo della nuova immagine urbana di Vigonovo offrendo tre funzioni fondamentali: 1. un porto turistico con una "piazza d'acqua" e una "piazza terra"; 2. una darsena da diporto lungo l'idrovia con solo scopo turistico, sportivo e ricreativo; 3. un corridoio ecologico inteso come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile.	L'iter per il completamento dell'idrovia è ora alla progettazione preliminare ed è oggetto di valutazione da parte degli enti sovraordinati. La richiesta comporterebbe una sostanziale modifica ai contenuti del PAT che ne comporterebbe una successiva riadozione in Consiglio Comunale e relative valutazioni specialistiche. Si ritiene l'osservazione non accoglibile. Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.
34	Giantin Armando,	L'osservazione chiede la rettifica del perimetro	L'osservazione riguarda contenuti del PAT che





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	Giantin Giuseppe, Giantin Alfredo Prot. 16029 del 09.12.2015	dell'area di urbanizzazione programmata in quanto non corrispondente al perimetro della zona D del PRG vigente.	costituiscono ricognizione e trasposizione dell'attuazione del PRG vigente e dell'attuale stato di fatto. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile aggiornando la Tav.4b come precisato nell'allegato cartografico dell'osservazione.
35	Giora Fabio Prot. 16035 del 09.12.2015	L'osservazione chiede la rettifica degli "ambiti di edificazione diffusa" del P.A.T. inserendo interamente l'area di proprietà dello scrivente.	Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che la valutazione specifica in merito al dettaglio della perimetrazione di detti ambiti avviene con successive valutazioni, anche puntuali, da effettuare in sede di P.I., come previsto dall'art. 26 delle NT del PAT. Non accoglibile
36	Bano Paolo Prot. 16079 del 10.12.2015	L'osservazione chiede di individuare un lotto di terreno con indice pari a 1mc/mq per la costruzione di un edificio residenziale.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
37	Bano Paolo Prot. 16080 del 10.12.2015	L'osservazione chiede di destinare l'area oggetto di richiesta a rimessaggio stagionale di veicoli di tipo vetture, roulotte, caravans.	Premesso che l'area oggetto di richiesta ricade in un corridoio ecologico di livello provinciale e individuato dal PAT come corridoio ecologico secondario, l'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
38	Geom. Gobbi Patrizio per conto di Rasi Caldogno Alberto Prot. 16097 del 10.12.2015	L'osservazione chiede la modifica parziale dell'ambito individuato dal PRG vigente come area a PEEP trasformando la stessa in PUA di iniziativa privata.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
39	Carraro Viviana Prot. 16098 del 10.12.2015	L'osservazione chiede la modifica scheda 33 della Variante n.23 del PRG vigente.	L'osservazione non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
40	Sindaco Damiano Zecchinato Prot. 632 del 15.01.2016	L'osservazione chiede: 1. di integrare il dimensionamento dell'ATO I.3 e dell'ATO I.5 entrambi di 5.000mq per superficie lorda di pavimento commerciale/direzionale. La richiesta si basa sul fatto che il PAT ha risposto in maniera parziale agli obiettivi della LR 50/2012, individuando solo nel	Relativamente al punto 1, si evidenzia come a partire dal Documento Preliminare il PAT ha come obiettivo quello del contenimento del consumo di suolo per favorire invece azioni volte alla riqualificazione urbana. Tra gli obiettivi strategici del sistema insediativo si indicava infatti che "Il PAT dovrà concorrere a creare le condizioni per un





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>dimensionamento residenziale degli ATO una componente aggiuntiva pari al 25%, necessaria per permettere l'insediamento di attività complementari e di supporto alla residenza, lasciando di fatto gli ATO con insediamenti produttivi senza un apposito dato dimensionale di riferimento per l'eventuale riconversione e/o cambi d'uso ai fini commerciali.</p> <p>2. di inserire all'art.37 delle NT del PAT dopo il p.to h) delle Direttive Generali la dicitura seguente: p.to i) individuare idonei ambiti e/o zone per la promozione turistica del territorio e la pratica sportiva in generale.</p>	<p><i>rilancio dell'economia locale anche fondando le radici nei nuovi principi insiti nella rigenerazione urbana e nella green economy".</i></p> <p>La disciplina del PRG vigente consente all'interno delle zone D "il commercio all'ingrosso ed al minuto non collegato all'attività produttive, ed è ammesso per una superficie massima del 30% della potenzialità costruttiva del lotto".</p> <p>In assenza pertanto di un adeguato dimensionamento del PAT destinato alle attività commerciali/direzionali, il P.I. non riuscirebbe a perseguire quegli obiettivi indicati dal Documento Preliminare, tra i quali, la riconversione di fabbricati esistenti per consentire l'indifferenza" funzionale all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive, favorendo, quindi, la mixité come valore nella qualità degli insediamenti. Come emerge a pagina 30 della Relazione di Progetto del PAT, solo la componente residenziale contiene una percentuale pari al 25% da destinare ad attività compatibili con la residenza stessa.</p> <p>La richiesta pertanto consente di migliorare l'equilibrio tra la domanda (fabbisogno) e l'offerta (disponibilità) sia sul piano quantitativo che su quello distributivo e qualitativo, dando priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon utilizzo delle aree produttive già urbanizzate.</p> <p>Considerato tuttavia che l'Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Venezia, prevede in merito alle osservazioni accoglibili la necessità di ripubblicazione del Piano qualora vi sia " aumento della capacità insediativa complessiva del piano" si ritiene l'osservazione accoglibile a condizione dette superfici lorde di pavimento per destinazioni commerciali-direzionali siano specificatamente destinate al recupero e riuso dei fabbricati esistenti e alla riqualificazione-riconversione delle aree produttive già urbanizzate, entro i limiti di edificabilità previsti dal vigente PRG.</p> <p>Si segnala inoltre che il PAT non definisce i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita, come previsto all'art. 13 della LR 11/2004, che pertanto sono precluse. Andrà modificato il dimensionamento del PAT all'art.40 e alle relative schede degli ATO, inserendo i dati indicati nell'osservazione con le precisazioni sopradette.</p> <p>Relativamente al punto 2, la richiesta contribuisce a migliorare la disciplina</p>
--	--	---





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			<p>normativa del PAT</p> <p>Si ritiene pertanto l'osservazione accoglibile modificando l'art. 37 delle NT del PAT inserendo la dicitura proposta nell'osservazione.</p> <p>Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS 13/2018.</p>
41	Marco Rombolotto Prot. 4704 del 06.04.2016	La richiesta si riferisce ad una osservazione presentata dallo stesso proponente in data 09.12.2015 prot.16017. Nello specifico chiede se l'osservazione depositata è stata accolta o meno.	L'osservazione non è pertinente ai contenuti del P.A.T. Si rinvia comunque alle valutazioni espresse per l'osservazione n. 28
42	Paride Galenda Prot. 8460 del 24.06.2016	L'osservazione chiede la revisione della scheda di PRG relativa al suddetto fabbricato. La relazione allegata propone, nello specifico la redazione, in sede di PI, della riscrittura delle attuali schede secondo un modello di "scheda guida" o di "scheda progetto" con l'obiettivo di consentire un intervento diretto tramite progettazione rigorosa e integrale applicando in tali termini l'ampliamento introdotto dal Piano Casa.	L'osservazione riguarda la schedatura di edifici di valore storico testimoniale, pertanto la stessa non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, anche di carattere puntuale, di competenza dello strumento "Piano degli Interventi (P.I.)". Non accoglibile
43	Emiliano Bettin, Marco Carraro, Oddone Carraro, Lorenzo Salmaso, Fabrizio Smania, Marco Mazzetto, Alessandro Lazzari Prot. 2784 del 03.03.2017	<p>L'osservazione chiede relativamente alla disciplina delle zone di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica dell'art.22 delle NT del PAT eliminando la dicitura "e dagli scoli consortili Cornio, Villamora, Brentoncino e Galta" dal contenuto delle <i>Prescrizioni</i>, in quanto tali corsi d'acqua non presentano le caratteristiche di cui all'art.41 della LR 11/2004 e il conseguente aggiornamento della tav. 3 – Tavola delle fragilità; - che siano esclusi dall'applicazione dell'art.22 gli interventi propri e comunque ammessi in zona agricola. 	<p>Relativamente al primo punto, atteso che l'art. 41, comma 1 lett. g) della LR 11/2004 definisce la profondità della zona di tutela per i fiumi, torrenti e canali, si rileva che l'estensione anche agli scoli consortili non è prescritta dal medesimo articolo. Pertanto si ritiene accoglibile l'osservazione relativamente allo stralcio dell'individuazione operata nella tav. 3 delle zone di tutela degli scoli Cornio, Villamora, Brentoncino e Galta. Conseguentemente andrà corretto in tal senso l'art. 22 delle NT ove sono elencati i corsi d'acqua a cui dette zone di tutela si applicano.</p> <p>Relativamente al secondo punto, richiamando quanto esposto al riguardo dell'art. 22 delle NT nelle precedenti considerazioni e valutazioni, si evidenzia che di fatto, tenuto conto della riduzione che potrà essere operata dal PI, la disciplina per le zone di tutela troverà applicazione solo nelle zone agricole; quindi consentire comunque gli interventi propri della zona agricola anche nelle zone di tutela renderebbe carenti di qualsiasi disciplina dette zone.</p> <p>Considerato che l'osservazione trova comunque un parziale accoglimento nelle riformulazioni dell'articolo indicata nelle precedenti considerazioni e valutazioni, si ritiene questo punto dell'osservazione non accoglibile.</p>

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni al PAT.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 72562/70.07.10 del 20.02.2015;
- Commissione Regionale VAS n. 13 del 20.02.2018.

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

Pertanto il Piano di Assetto del Territorio del comune di Vigonovo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, descritto in premessa, è meritevole di approvazione con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni.

IL DIRETTORE
VINCENZO FABRIS
II DIRETTORE VICARIO
f.to MAURIZIO DE GENNARO





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**PARERE MOTIVATO**
n. 13 in data 20 FEBBRAIO 2018**OGGETTO: COMUNE DI VIGONOVO (VE).**
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916.

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

1/12



7796eb20





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Il Comune di Vigonovo con nota n.12923 dell'8.10.15, assunta al prot. reg. al n.408915 del 12.10.15, ha inoltrato la seguente documentazione:

- DCC n.34 del 14.09.15 di adozione del PAT;
- Avviso di deposito del Piano all'albo pretorio comunale;
- Relazione di progetto;
- Relazione sintetica;
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Analisi agronomiche;
- Analisi geologiche;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Sintesi non tecnica;
- Allegati al Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di non necessità Vinca.

A seguito della richiesta di integrazioni n.424516 del 21.10.15 il Comune con nota n.12163 del 13.10.17 inviava su supporto informatico:

- Accordo di pianificazione sottoscritto;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Copia pareri enti competenti in materia ambientale;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 27.05.14;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova" del 28.05.14;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante:
 - l'avvenuta adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica e la relativa pubblicazione all'albo pretorio provinciale, sul BURV e sul portale Web del Comune;
 - l'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
 - che sono state presentate n.43 osservazioni di cui n.6 riferite alla proposta di Rapporto Ambientale con allegata tabella;
 - che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
 - che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

Con nota del 7.02.18 assunta al prot. reg. al n.48295 del 7.02.18 il Comune inviava l'attestazione del Responsabile del procedimento che evidenzia che le osservazioni pervenute sono 43, di cui 3 fuori termine.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale nella quale dichiara che non sono pervenuti i pareri da parte delle Autorità Ambientali consultate.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 155/2015 DEL 21.10.2015

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo (VE).

Pratica n. 3116

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Giovanni Campeol, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 408915 del 12/10/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Vigonovo;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

3/12



7796eb20





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono all'articolo 30 "Azioni strategiche del sistema relazionale" il sistema infrastrutturale viario, la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



3. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Vigonovo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire dichiarazione, attestante che sono pervenute complessivamente n. 43 osservazioni, come dichiarato con nota del 13.10.17, di cui 40 trasmesse in allegato alla suddetta nota (in atti) e n. 3 osservazioni fuori termini, trasmesse in allegato alla nota pec del 07.02.18 (in atti). Le osservazioni di carattere ambientale sono 6, precisamente quelle individuate nella tabella del 13.10.17 (in atti) con i nn. 16 – 17 – 31 – 32 – 33 – 40, evidenziate con la "X". Di seguito si riporta, in estratto le osservazioni aventi carattere ambientale con relativo parere di coerenza del Valutatore.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Table with multiple columns containing text, likely a list of items or a detailed report. The text is rotated 90 degrees counter-clockwise.



7796eb20





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Table with 5 columns: 'Misure di mitigazione', 'Indicazioni per la pianificazione delle VAS', 'Pianifica le valutazioni ambientali', 'Misure di mitigazione', 'Indicazioni per la pianificazione delle VAS'. The table contains detailed text regarding environmental assessment procedures and mitigation measures.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale, limitatamente alle parti non in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 febbraio 2018, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulle componenti ambientali e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali, in particolare modo per quanto riguarda il Sistema Geologico, Idrogeologico e Idraulico, il Sistema Ambientale e Paesaggistico – la Rete Ecologica, il Sistema Insediativo, dei Servizi e dei Beni Storico-Culturale e il Sistema Relazionale, che per la riduzione delle pressioni. L'analisi ha rilevato come dal punto di vista del rischio antropico, la maggior interferenza con l'area urbana è costituita dall'elettrodotto a 132 kV, l'unico che penetri dentro il tessuto insediativo. Pur non evidenziando la presenza di scuole o aree gioco per l'infanzia, il tessuto risulta comunque composto da ambienti abitativi e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per cui seguendo i dettami del DPCM 8/7/2003 si devono monitorare i livelli di induzione elettromagnetica e si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, per la definizione della quale si rimanda all'apposita N.T. del PAT.

Inoltre, nel caso di Vigonovo, il PAT è sostanzialmente conservativo nel senso che recepisce il PRG preferendo rigenerare e riqualificare le aree già urbanizzate, prevedendo un modesto incremento volumetrico per lo più concentrato all'interno degli ATO di Vigonovo, Tombelle e Gaita-Pava, per far fronte ad interventi di compattazione edilizia, rigenerazione dei brani urbani che hanno perso i loro caratteri storici ed identitari, recupero del tessuto morfologico, recupero delle aree urbane non più utilizzate nell'ottica di una complessiva riqualificazione urbana diffusa, di nuova edilizia di qualità, come del resto emerge anche dalla relazione di progetto del PAT. Gli ambiti di frangia diventano fondamentali e preziosi momenti di transizione tra l'ambiente urbano e la campagna, costituendo una risorsa strategica per la riqualificazione del margine e dell'ambiente urbano, promuovendo progetti che ridefiniscano qualitativamente gli ambiti di forte commistione tra elementi rurali e urbani.

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi acqua, suolo, aria, ecc e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Si evidenzia che nel Rapporto Ambientale il Valutatore ha analizzato i P.U.A. corrispondenti alle schede urbanistiche d'ambito-P.R.G. identificate numericamente, che sono state suddivise in cinque tipologie, così sintetizzate, a seconda della superficie, inferiore o superiore ai 3 ettari con prevalente destinazione residenziale, o con diversa destinazione (produttivo, terziario, commerciale ecc), situati in contesto urbano *"in cui in parte sono presenti le opere di urbanizzazione primaria..."*, a seconda che siano *"contigui"* o *"non contigui"* ad altri PUA, tenendo conto delle fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013 e della L. 106 del 12.07.11 art. 5 co. 8 del Decreto Sviluppo.

In considerazione delle criticità emerse nelle singole schede valutative dell'ambito di riferimento, emerge che per le schede:

n.08, 13 e 14, in considerazione della superficie territoriale dei PUA n.08 e n. 13, a prevalente destinazione residenziale superiore ai 3 ettari, il Valutatore dichiara che tali P.U.A. dovranno essere assoggettati a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, demandando altresì a Verifica di assoggettabilità a VAS anche il PUA n.14 in considerazione delle criticità evidenziate.

Inoltre, si rileva la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti inerenti alle "Aree di urbanizzazione consolidata/programmata", limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata-produttiva ed in particolare per l'area situata nell'A.T.O. A.m.2 "Vigonovo Est", di cui art. 25 delle N.T.

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna, è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo (VE) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento, nei termini sopra riportati, del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. Venga recepito nelle cartografie e nelle norme di Piano quanto previsto dal PAI vigente, al fine di prevenire situazioni di pericolosità nelle aree vulnerabili a rischio idraulico.
3. L'art. 25 delle NTA, "Aree di urbanizzazione consolidata/programmata", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi, limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata-produttiva ed in particolare per l'area situata nell'A.T.O. A.m.2 "Vigonovo Est", siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



7. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
8. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.12 pagine





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **69** DEL - 4 MAG. 2018

OGGETTO: Comune di Vigonovo (VE)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Vigonovo, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la nota del 13 gennaio 2017 n. 14042 con la quale la Città Metropolitana di Venezia, in conformità a quanto previsto dalla LR n. 30/2016 ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio del Comune di Vigonovo (VE).

VISTA la nota del 15 marzo 2018 n. 3364, con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo.

RITENUTO che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della l.r. n. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della l.r. n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR n. 3178/2004 ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n. 3811 del 2009;

Mod. A - originale



7796eb20



- la DGR n. 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale con decorrenza 01.07.2016) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR n. 3958/2006 ha attivato le “procedure di verifica degli archivi digitali” affidando alla Direzione Urbanistica, l’incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR n. 3811/2009, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica, il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR n. 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all’indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione Territoriale, il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55, ora Direzione Pianificazione Territoriale, dà attuazione alla citata DGR n. 1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell’Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>.

CONSIDERATO che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Vigonovo, seguendo le procedure di verifica definite nell’Allegato “A” del citato decreto dirigenziale n. 55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Direzione Pianificazione Territoriale, già Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

CONSIDERATA di conseguenza l’opportunità di rilevare l’accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n. 1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

CONSIDERATA, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto “parte del sistema informativo comunale”, così come definito dall’art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

CONSIDERATO inoltre l’obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

VISTI i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della l.r. n. 11 del 2004;
- deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2005 n. 3609 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)”;
- deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006 n. 3090 “Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 15, l.r. n. 11/2004”;
- deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006 n. 3958 “Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all’art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed



Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004";

- deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2009 n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";
- deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";
- legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Vigonovo (VE) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Arch. Vincenzo Fabris
IL DIRETTORE VICARIO
Ing. Maurizio De Sanna

